AVVISO AI CANDIDATI SCADENZA TERMINE DEPOSITO RENDICONTO ELEZIONI REGIONALI 25 FEBBRAIO 2024

Si avvisano i candidati alle elezioni regionali del 25 febbraio 2024 che il termine di tre mesi dalla proclamazione degli eletti entro il quale devono essere trasmesse le dichiarazioni ed i rendiconti relativi alle spese (anche se pari a zero) per la campagna elettorale dei candidati (anche se non eletti) come previsto dall'art. 14 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515, scade il:

20 giugno 2024.

Le dichiarazioni ed i rendiconti delle spese predette devono essere trasmessi al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d'Appello di Cagliari:

- a mezzo **P.E.C.** (posta elettronica certificata) <u>da casella p.e.c. personale del candidato o del mandatario</u> (se nominato) all'indirizzo <u>prot.ca.cagliari@giustiziacert.it</u>;
- con consegna a mani presso la Segreteria del Collegio, <u>esclusivamente negli orari di ricevimento indicati ovvero con racc. A. R.</u>.

In assenza di spese dovrà essere trasmesso il relativo modulo (vedi sezione modulistica), corredato dalla copia fronte/retro del documento di identità del dichiarante.

In presenza di spese, a prescindere dall'importo delle stesse, le dichiarazioni ed i rendiconti (vedi sezione modulistica) previsti dall'art. 14 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, dovranno essere trasmessi unitamente a copia fronte/retro del documento di identità del candidato e del mandatario (ove nominato).

N.B.

A corredo dell'invio p.e.c. o del deposito a mani o invio con racc. a.r. è necessario allegare:

- > un <u>elenco analitico</u> di tutta la documentazione trasmessa, recante altresì <u>l'indicazione degli</u> <u>indirizzi di posta elettronica certificata e di posta elettronica ordinaria del candidato e/o del mandatario</u>, al fine di consentire eventuali comunicazioni dell'Ufficio;
- ➤ la **nomina del mandatario** e la relativa **accettazione** (se non trasmesse in precedenza), debitamente autenticate e corredate dalla copia fronte/retro dei documenti di identità di candidato e mandatario (ove quest'ultimo sia stato nominato ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515).

Si rammenta che al mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione predetta - previo invio della diffida ai sensi dell'art. 15, 8 comma della Legge 10 dicembre 1993 n. 515 - consegue l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822,84 a euro 103.291,38 e che, l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata in modo definitivo dal Collegio di Garanzia Elettorale, costituisce nei casi di legge causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto.